

Tribunale di Ravenna

Sezione lavoro

Decreto ex art. 28 legge 300/1970

Il giudice, letti gli atti ed esaminati i documenti,
a scioglimento della riserva, osserva

Fatto

1.- Con ricorso depositato il 27.4.2011, ha agito davanti a questo giudice la FIOM-CGIL provinciale di Ravenna e, sulla scorta delle allegazioni e deduzioni ivi effettuate, ha chiesto ("conclusioni"):

- *"accertare che la Marcegaglia Spa ha posto in essere un comportamento antisindacale ex art 28 Statuto Lav. nell'utilizzare di fatto dipendenti assunti da una diversa società (Nuova Inde srl) nell'attività di produzione durante le trattative sindacali per il salario di ingresso;*
- *ordinare quindi alla Marcegaglia Spa di cessare il comportamento illegittimo formalizzando l'assunzione di tali dipendenti dalla effettiva data di ingresso in Marcegaglia;*
- *dichiarare eventualmente l'inapplicabilità a tali dipendenti dell'accordo 12.4.2011 sul salario d'ingresso;*
- *assumere ogni altro provvedimento consono a rimuovere gli effetti del comportamento accertato".*

In particolare, l'organizzazione sindacale ricorrente ha esposto a sostegno della domanda:

- che Marcegaglia SPA, a partire dal giugno 2010, chiedeva in più occasioni al sindacato di rivedere il costo del lavoro per "nuovi assunti" sostenendo che dovesse essere inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto aziendale;
- che Marcegaglia palesava pure l'intenzione di assumere nuovi dipendenti presso lo stabilimento di Ravenna, ma a condizione che venisse accettato e sottoscritto un nuovo accordo, ad hoc, per un salario d'ingresso più ridotto rispetto a quello risultante dall'applicazione del contratto aziendale in essere;
- che la posizione dell'OO.SS, unitariamente espressa (da FIOM, FIM, UILM), nell'ambito di lunghe trattative, era stata nel senso di contrastare la richiesta datoriale, rivolta all'istituzione di un

- doppio binario retributivo in azienda; pur concedendo, il sindacato, la possibilità di istituire un salario di ingresso nell'ambito della trattativa intesa al rinnovo dell'intero contratto aziendale;
- che a fronte di questa situazione di conflitto, la Marcegaglia SPA procedeva nei fatti ad assumere lo stesso 40 nuovi lavoratori presso lo stabilimento di Ravenna, formalmente dipendenti della Nuova Inde srl (con contratto a tempo indeterminato operaio 3° livello, addetto alle linee di esercizio di zincatura) ed apparentemente distaccati da questa società, di nuova costituzione, presso lo stabilimento Marcegaglia, a fini di formazione e crescita professionale, per 12 mesi, a partire dal novembre 2011 ;
 - che agli stessi lavoratori, in quanto formalmente dipendenti Nuova Inde, erano stati applicati i minimi retributivi del CCNL e quindi corrisposto un salario più ridotto rispetto a quello previsto nel contratto aziendale in essere, pur avendo essi lavorato, fin dall'inizio, all'interno di tutto lo stabilimento, come gli altri lavoratori;
 - che la presenza di questi lavoratori con salario ridotto (i quali, come dichiarato dallo stesso direttore dello stabilimento sarebbero passati un giorno alle dipendenze della Marcegaglia se fosse stato sottoscritto il contratto aziendale), aveva pesato pure sulla conclusione del successivo accordo aziendale ad hoc del 12.4.2011 che, come chiedeva Marcegaglia Spa, la maggioranza degli appartenenti alle RSU si era, infine, determinata a sottoscrivere (nonostante la diversa posizione espressa unitariamente dalle OO.SS. a livello provinciale e del coordinamento nazionale), sul solo salario d'ingresso; prevedendo appunto una decurtazione per i nuovi assunti di oltre il 25% rispetto al salario aziendale in essere, un percorso di apprendistato più lungo (fino a 79 mesi), ulteriori deroghe al contratto aziendale per quanto riguarda premi aziendali e 14ma mensilità;
 - che alla conclusione dell'accordo aziendale si era pervenuti all'improvviso in una riunione, tenuta lo stesso 12.4.2011, senza darne avviso ai componenti FIOM contrari alla sottoscrizione.
- 2.- La società resistente si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando la esistenza dei presupposti per il ricorso all'art. 28 per mancanza della lesione di un interesse del sindacato protetto dall'ordinamento.
- Nel merito contestava la fondatezza dell'azione sostenendo la liceità dell'accordo di distacco (del 27.10.2010) in forza del quale i dipendenti della Nuova Inde avrebbero dovuto lavorare presso Marcegaglia, per un periodo indicativo 12 mesi, sussistendo l'interesse del distaccante a fornire ai

propri dipendenti, appositamente assunti, una formazione ed una qualificazione professionale sul campo, necessaria per soddisfare l'esigenza imprenditoriale in vista della quale era stata costituita (il 19.10.2010) la Nuova Inde srl nell'ambito del Gruppo Danielli, gruppo leader nella progettazione, costruzione e commercializzazione degli impianti industriali; esigenza consistente nell'esercizio di un'attività specialistica (data inizio attività 2.11.2010), diretta a prestare consulenza e supporto nella fase di avvio e start up di impianti industriali, correlata alla fornitura di impianti industriali effettuata dal Gruppo.

Aggiungeva inoltre la difesa resistente che, dopo il deposito del ricorso ex art.28 (27.4.2011), i dipendenti della Nuova Inde erano stati pure assunti in data 1.5.2011, dalla stessa Marcegaglia SPA alle condizioni previste nel contratto aziendale del 12.4.2011, e ciò per recuperare il tempo perduto nel corso delle lunghe trattative e per le mutate strategie del gruppo Danielli; in particolare i 40 lavoratori si erano dimessi, in data 30.4.2011, per motivi personali dal rapporto con la Nuova Inde srl ed erano stati assunti come apprendisti di Marcegaglia SPA, la quale in data 29.4.2011 si era pure impegnata ad acquistare le quote della stessa Nuova Inde srl ad un prezzo concordato di 100.000 €.

Infine la difesa della Marcegaglia rilevava che il contratto aziendale del 12.4.2011 sul salario d'ingresso siglato per lo stabilimento di Ravenna, era simile ad altri accordi conclusi in precedenza presso stabilimenti situati in altre province d'Italia; e che la sua conclusione era stata effettuata a seguito di un incontro avvenuto su richiesta delle stesse RSU e con l'approvazione della maggioranza dei rappresentanti (11 su 15); respingeva perciò ogni addebito in merito alla convocazione dei delegati sindacali.

Diritto

3.- Tanto premesso, vanno effettuate le seguenti considerazioni in merito all'esistenza del comportamento antisindacale denunciato da Fiom, cominciando dalla corretta individuazione della azione, attraverso i suoi elementi obiettivi costituiti dalla causa petendi e dal petitum.

Deve essere infatti chiarito che non si discute in questo giudizio, in alcun modo, della legittimità del contratto aziendale del 12.4.2011 sul salario d'ingresso (dei suoi contenuti, della sua efficacia oggettiva e soggettiva); la stessa Fiom del resto lo ha esplicitamente definito nel proprio ricorso "di per sé lecito", e dunque non antisindacale. La Fiom non contesta, di per sé, la legittimità

dell'accordo aziendale, nè chiede un sostegno processuale al fine di imporre a Marcegaglia SPA una differente soluzione negoziale; ciò che avrebbe potuto comportare lo slittamento della controversia dal terreno della violazione delle prerogative giuridiche spettanti al sindacato secondo l'ordinamento, a quello della valutazione dei comportamenti antagonistici e della misurazione di meri rapporti di forza tra le parti, secondo il timore espresso dalla difesa convenuta. Ma nel caso in esame, Fiom non chiede questo; perché denuncia un'antisindacalità che risiede nel comportamento della Marcegaglia SPA precedente l'accordo (*"nell'utilizzare di fatto dipendenti assunti da una diversa società (Nuova Inde srl) nell'attività di produzione durante le trattative sindacali per il salario di Ingresso"*); che prescinde dall'accordo, e sarebbe stato esistente anche se a quell'accordo del 12.4.2011 non si fosse mai arrivati.

L'applicazione postuma dell'accordo (in corso di causa) vale, semmai, ad aggravare e rendere solo più evidente l'illecito commesso in precedenza.

4.- Fiom ha lamentato, nella sostanza, l'azzeramento della disciplina collettiva aziendale in essere ed il superamento di fatto del ruolo del sindacato, in occasione dell'assunzione, presso lo stabilimento di Ravenna, di 40 lavoratori, effettuata da Marcegaglia Spa nel novembre 2010 adoperando un distacco illecito ed in frode alla legge; e ciò mentre si discuteva del regolamento da riservare ai nuovi assunti e delle regole in tema di salario d'ingresso. Proprio per questo chiede che l'assunzione dei medesimi lavoratori venga anticipata alla data della loro originaria adibizione al lavoro in azienda, con applicazione dell'accordo vigente a quella data e la sostituzione, in ipotesi, di quello stilato successivamente (*"dichiarare eventualmente l'inapplicabilità a tali dipendenti dell'accordo 12.4.2011 sul salario d'ingresso"*); secondo un petitum ipotetico, in merito alla disapplicazione del nuovo accordo, che pure si giustifica, atteso che alla data del deposito del ricorso, quei dipendenti non erano stati ancora assunti da Marcegaglia SPA).

Secondo la tesi di Fiom, infatti, Marcegaglia SPA non intendeva applicare ai "nuovi assunti" il contratto aziendale in essere; voleva erogare un trattamento retributivo e normativo inferiore (per salario, durata dell'apprendistato, premi aziendali e 14ma mensilità) rispetto a quello aziendale; in mancanza del consenso sindacale - a livello di coordinamento nazionale prima; poi a livello territoriale delle OO.SS. provinciali di categoria; ed in attesa di ottenere l'eventuale consenso a livello aziendale di RSU - Marcegaglia ha pensato di poter fare da sola, ed altrimenti: facendosi

fornire i lavoratori di cui aveva necessità dalla società Nuova Inde srl e corrispondendo agli stessi lavoratori un salario minimo nazionale inferiore a quello aziendale. Secondo l'accordo Nuova INDE-Marcegaglia, infatti, il trattamento retributivo erogato a questi lavoratori era parametrato ai minimi del CCNL del settore metalmeccanico; solo formalmente esso era posto a carico della distaccante Nuova Inde, dato che sostanzialmente era Marcegaglia a sopportarne il costo complessivo, previa presentazione di fattura (doc. I fasc. resistente).

Solo in seguito, ottenuto il consenso in sede aziendale dalla maggioranza dei delegati RSU (laddove il fronte sindacale nazionale e provinciale era, unitariamente, nel senso che si dovesse affrontare la questione in sede di rinnovo del contratto sindacale aziendale), e concluso l'accordo ad hoc sul salario d'ingresso, gli stessi lavoratori Nuova Inde sono divenuti Marcegaglia, come "nuovi assunti", appunto, ai quali poter applicare la nuova disciplina aziendale.

5.- A favore di questa ricostruzione dei fatti, che conduce all'illiceità del distacco e alla natura fraudolenta della complessiva operazione, costituente illecita intermediazione di manodopera, sono stati acquisiti - pur tenuto conto della sommaria cognizione che caratterizza il procedimento azionato - una quantità imponente, concatenata ed univoca di elementi probatori, diretti ed indiretti, documentali e testimoniali.

In effetti, Marcegaglia Spa aveva preannunciato la necessità di effettuare nuove assunzioni ma a salario ridotto. Nuova Inde è stata costituita dopo questa dichiarata necessità. I lavoratori Nuova Inde sono stati selezionati (quantomeno anche) da Marcegaglia e, quindi, sono stati introdotti dentro l'azienda con salario ridotto. Sono stati adibiti fin da subito a compiti di varia natura che prescindevano dai motivi di assunzione e distacco dichiarati della Nuova Inde, finalizzati allo svolgimento di compiti formativi e specialistici che nessuno ha visto svolgere. Sono stati assunti come operai di terzo livello ed hanno lavorato fin dall'inizio come operai Marcegaglia SPA sulle varie linee, senza essere perciò formati per apprendere come si avvii un impianto industriale per la linea di zincatura. Infine, dopo pochi mesi sono stati assunti per lavorare in Marcegaglia SPA, in attuazione del programmato ampliamento di organico (ed a prescindere dalla eventuale futura fornitura di ulteriori impianti nuovi da parte del gruppo Danieli); essi sono stati assunti solo dopo la conclusione del nuovo accordo aziendale sul salario d'ingresso che andava incontro alla pretesa iniziale della Marcegaglia di diminuire i salari ed elevare il periodo di apprendistato. Nel contempo

Marcegaglia ha pure acquistato per 100.000 € la stessa società Nuova Inde creata ad hoc per la fornitura del personale dal gruppo Danielli (un gruppo legato da partnership tecnologico e strategico con la Marcegaglia Spa).

Valgono inoltre come prove dirette dello stesso illecito, le informazioni date ai sindacati dal direttore dello stabilimento di Ravenna Fiorini; questi nel corso delle trattative con i sindacati, anche provinciali (e perciò fin da data più risalente, rispetto agli ultimi sviluppi della trattativa contrattuale in sede aziendale), sapeva, e perciò disse ai sindacati, che i lavoratori Nuova Inde sarebbero divenuti un giorno dipendenti Marcegaglia, dopo la definizione della questione del salario d'ingresso. Tale circostanza è stata riferita in giudizio dal segretario provinciale FIM- CISL Tagliaferri Davide il quale, in merito ai reali motivi delle assunzioni dichiarati dal direttore Fiorini, così si è espresso: *"nel vari incontri disse che si trattava di lavoratori che un giorno sarebbero diventati Marcegaglia quando si sarebbe risolta la questione del salario d'ingresso"*. E la circostanza è avvalorata dalla conferma data in giudizio da un altro sindacalista, Giuliani Andrea, delegato RSU Fiom: *"Noi sapevamo che il direttore aveva piacere che si arrivasse ad un accordo che si applicasse anche ai lavoratori introdotti all'interno dell'azienda, come disse anche nel corso di un incontro."*

Dunque, che l'operazione di distacco costituisse in realtà una vicenda interpositoria risulta direttamente anche da queste dichiarazioni; sulle quali esiste persino una conferma filmata, costituita dalla registrazione televisiva postuma effettuata (il 19.4.2011) presso la rete Ravenna Web tv, allorché Fiorini ammise nuovamente: *"abbiamo bisogno di circa 100 dipendenti, 40 dei quali sono già in Marcegaglia assunti da altra società ed ai primi di maggio diventeranno dipendenti Marcegaglia"* (v. cd-rom prodotto agli atti).

Tutto questo, va evidenziato, in accordo con quanto i fatti successivi si sono incaricati di confermare puntualmente: i lavoratori Nuova Inde sono infatti divenuti Marcegaglia, mentre la Nuova Inde è sparita (rectius, è stata acquistata dopo essere stata svuotata dei dipendenti, tutti dimessisi il 30.4.2011 per "motivi personali").

E' andato a finire tutto secondo quanto programmato fin dall'inizio; non c'è stata alcuna reale sopravvenienza o cambiamento di strategie nel gruppo Danielli, dal novembre 2010 all'aprile 2011, che possa superare le circostanze accertate in giudizio; i fatti parlano da soli; e non ci sarebbe

nemmeno bisogno di tanti commenti.

6.- Si dirà che si tratti di un comportamento troppo scoperto, e persino dichiarato; ma in realtà la difesa convenuta si è sforzata, anche in corso di causa, di dare un'altra parvenza di significato, e fornire una diversa lettura allo svolgimento dei fatti; alla cui accelerazione, forse, ha dato un contributo la stessa presentazione del ricorso ex art.28 (posto che una parte di essi si sono svolti dopo il deposito del ricorso). Il tentativo operato dalla difesa convenuta di sostenere la legittimità del distacco e della esigenza solo sopravvenuta, dopo pochi mesi, di ricollocare quei lavoratori presso Marcegaglia (appena dopo qualche giorno la firma del nuovo accordo aziendale e la presentazione del ricorso ex art. 28), appare però una spiegazione debole, non credibile; e, semmai, rafforza la già solida tesi contraria, sostenuta dalla ricorrente FIOM.

Lo stesso tentativo della difesa convenuta di vestire i fatti con un'altra rappresentazione, si potrebbe sintetizzare con la tesi della triplice "felice coincidenza", o "casuale incontro di interessi", tra gruppo Danielli e Marcegaglia spa: alla nascita, alla durata ed alla estinzione di Nuova Inde srl.

- Nuova Inde srl nasce il 15.10.2010 con 10.000 € di capitale sociale, con data di inizio attività il 2.11.2010 (doc. 2 fasc. ricorrente); ed in quel periodo Marcegaglia SPA avrebbe bisogno di nuova manodopera (I° coincidenza).
- Il contratto di distacco è del 27.10.2011 (doc. 1 fasc. resistente) e dalla stessa data risultano assunti i lavoratori distaccati (v.doc.1, fasc. ricorrente), esso dura per il periodo necessario alla Marcegaglia di concludere un contratto aziendale per nuovi assunti (II coincidenza)
- Sopravviene la perdita d'interesse per il gruppo Danielli di avere una società di servizi con dipendenti addestrati per avviare impianti industriali ed a quel punto alla Marcegaglia serve assumere personale alle condizioni previste nel nuovo contratto aziendale concordato ad hoc per i nuovi assunti (III coincidenza).

In realtà non può non sorprendere, e destare motivate perplessità, la repentinità con cui una nuova iniziativa imprenditoriale, come la costituzione della società Nuova Inde - effettuata all'interno di un grande gruppo industriale, per svolgere attività di servizio (nella fase di avvio e start up di impianti industriali) a favore del gruppo - nasca, duri e perisca, nello stesso spazio di tempo occorrente a Marcegaglia per evitare l'applicazione del contratto aziendale vigente.

Ma non è solo questo dato temporale a sollevare dubbi; la stessa tesi difensiva di cui si discute

sconta fin troppe aporie e contraddizioni.

- a.- Non si capisce perché Marcegaglia avrebbe dovuto introdurre 40 dipendenti presso la linea di zincatura; non si capisce quale fosse l'interesse di Marcegaglia al distacco. Marcegaglia non aveva in realtà interesse alcuno a ricevere lavoratori interessati ad effettuare formazione per fasi di start up ed avviamento; non è istituto formativo dove si addestrano lavoratori, nè in teoria, nè sul campo. Marcegaglia doveva assumere un consistente numero di lavoratori da adibire, normalmente e stabilmente, in varie attività produttive.
- b.- Per quanto il distacco (art. 30 d.lgs. 276/2003) si caratterizzi per la presenza di un interesse del distaccante, è ovvio che esso sottende prima ancora, per la sua stessa esistenza sul piano economico-giuridico, un contemporaneo (indefettibile) interesse (così tanto scontato che la norma non ne parla neppure), a che il distaccatario riceva ("*a disposizione*") forza lavoro, dipendente da altri, da impiegare nella propria azienda nelle attività e mansioni lavorative praticate in azienda ("*per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa*").
- c.- Non si capisce poi perché Marcegaglia abbia dovuto acquistare la stessa società Nuova Inde per 100.000 €, se non per sgravare il gruppo Danieli di costi che questi aveva dovuto sopportare per costituire lo schermo societario utile allo scopo di nascondere l'illecita fornitura di manodopera.
- d.- E' pure debole la spiegazione fornita sulla stessa costituzione di Nuova Inde e sull'assunzione dei lavoratori; non è credibile, infatti, che un numero così elevato di lavoratori sia stato assunto, in base ad un interesse incerto, per così dire *a futura memoria*, del Gruppo Danieli, al solo scopo di poter disporre un giorno (senza sapere né quando, né quanto) di personale capace a "*svolgere una attività specialistica di consulenza e supporto nella fase di avvio e start up di impianti industriali*"; per far ciò Nuova Inde avrebbe assunto 40 dipendenti a tempo indeterminato, destinandoli lo stesso giorno presso la Marcegaglia, onde effettuare un lungo periodo di distacco a meri scopi formativi di ben 12 mesi (opportunità che non si verifica molto spesso in Italia).
- e.- Ma nel giudizio non è minimamente provato che i medesimi dipendenti siano stati posti in condizione di apprendere alcunché (questo l'interesse della distaccante), ovvero siano stati formati nell'attività specialistica di consulenza e supporto relativi allo fase di avvio e start up di impianti industriali. E ciò sarebbe già di per sé sufficiente ad inficiare la validità del distacco.
- f.- Di più, vi è semmai la prova contraria (orale e documentale) in base alla quale risulta che i

medesimi lavoratori abbiano effettuato tutt'altro: non formazione allo start up e all'avvio di impianti, ma attività produttiva, di varia natura, anche presso reparti diversi dalla linea di zincatura dove avrebbero dovuto essere destinati in base all'originario accordo di distacco; ad es. quattro o cinque di essi erano al lavoro presso i servizi speciali (cfr dich. di Giuliani Andrea), fianco a fianco dei dipendenti Marcegaglia.

g.- Ma c'è di più; tale situazione di fatto è stata anche subito formalizzata, con lettera del 3.12.2011 dell'A.U. della Nuova Inde, tramite la quale è stato disposto il mutamento dell'oggetto del distacco; non si parla più di istruzione e formazione presso gli impianti industriali di zincatura (ovviamente sempre ai soli fini dell'apprendimento della fase di start up ed avvio); ma si dispone un ampliamento del distacco senza limitazioni, affinché *"i lavoratori possano partecipare alle normali attività di produzione e manutenzione presso gli impianti industriali di lavorazione a freddo dell'acciaio (decapaggio, laminazione, zincatura, verniciatura e impianti conseguenti)"*.

h.- I lavoratori potevano essere così adibiti, anche formalmente, al complesso dell'attività svolte all'interno di Marcegaglia: svapora l'apparente interesse concorrente della Nuova Inde di addestrare personale specializzato nella fase di avvio e start up di "impianti di zincatura" (non ve ne alcuno in quella fase, tra quelli menzionati); e si materializza, anche formalmente, quello reale ed esclusivo della Marcegaglia SPA di poter utilizzare liberamente presso tutti i propri *"impianti industriali di lavorazione a freddo dell'acciaio (decapaggio, laminazione, zincatura, verniciatura e impianti conseguenti)"* i lavoratori formalmente Nuova Inde, con condizioni contrattuali peggiorative, che a quel momento Marcegaglia non era riuscita ad ottenere per la resistenza unitaria del sindacato (che glielo impediva senza un'accordo di rinnovo dell'intera piattaforma aziendale).

Dunque, Nuova Inde avrebbe avuto bisogno di formare lavoratori specializzati alla sola fase di avvio e start up degli impianti; ma i lavoratori hanno lavorato fin dall'inizio alla normale produzione, e nemmeno alla sola linea della zincatura, ma in vari reparti, dove non c'erano impianti che si trovassero in fase di avvio e start up.

i. Si è cercato anche qui, *ex post*, in corso di causa, di sostenere che in realtà si trattasse di compiti propedeutici e strumentali, svolti *"a valle ed a monte"*, (cfr. dichiarazioni di Londro Fabio, dirigente affari legale, Danieli Group) rispetto a quelli assegnati originariamente; ma così dicendo si è finito per confermare comunque che quei dipendenti sono stati adibiti in toto a compiti

direttamente produttivi, differenti da quelli diretti a "fornire adeguata formazione e crescita delle competenze" per compiti specialistici relativi all'avvio e start up di impianti industriali, che segnerebbe la ragione d'essere di Nuova Inde e del distacco dei dipendenti.

l.- In realtà non si capisce come si potesse pure effettuare l'attività di formazione relativa all'avvio e start up, da effettuare sul campo (cioè senza nessuna formazione teorica), di questi dipendenti, già assunti a tempo indeterminato, se è vero che presso Marcegaglia SPA non veniva effettuato in quel periodo alcuna fase di avvio e start up di nessun impianto industriale (neppure di zincatura); alla Marcegaglia SPA si produceva; e l'ultimo impianto fornito dalla Danieli (una linea di zincatura) risaliva al 2007 ed era stata avviato fin dal 2009 (v. dichiarazioni Londero, dirigente Danieli), da lavoratori Danieli di cui il gruppo era quindi già normalmente dotato.

m.- La stessa tesi, della felice coincidenza tra l'interesse sopravvenuto di Nuova Inde di cessare il distacco (ed eventualmente licenziare il personale) e quello di Marcegaglia di assumere nuovi lavoratori - proprio all'indomani del superamento del contratto aziendale vigente con la sottoscrizione del nuovo -, non è credibile e si scontra pure con la spiegazione che è stata adottata in giudizio dal dirigente della Danieli, Londero, sulla origine della Nuova Inde. Questo informatore ha riferito che quei lavoratori sarebbero stati assunti ad hoc per formarli allo start up di impianti da fornire un giorno (senza dire quando) anche alla Marcegaglia; oltre che ad altre due società che poi, medio tempore, avrebbero, una disdettato - recte, chiesto di convertire-, l'altra sospeso, la fornitura, proprio nel breve volgere dei fatti che qui si commentano (come si pretende pure di desumere attraverso l'asserito testo di recenti e-mail - peraltro tutt'altro che certo, univoco e risolutivo - prodotte prima della discussione).

Ma, fin dal primo giorno di assunzione (avvenuta formalmente in provincia di Udine), tutti i dipendenti in oggetto erano stati trasferiti e distaccati soltanto presso Marcegaglia SPA a Ravenna che aveva bisogno di manodopera per produrre; e sono stati impiegati nella produzione, anche in reparti diversi dalla zincatura (prima di fatto e poi per espressa formale previsione di ampliamento dell'oggetto del distacco), dove non era possibile alcuna formazione allo start up; e dove sono poi rimasti a lavorare dall' 1.5.2011 in seguito all'assunzione in Marcegaglia come "nuovi assunti" (presso i reparti: decapaggio; acciai rivestiti; acciaio a freddo; centro servizi, manutenzione; come risulta dai contratti prodotti).

n.- L'unica diversa attività messa in atto da Marcegaglia, prima ed oltre che adibire al lavoro questi operai (formalmente assunti in provincia di Udine), è stata la partecipazione alle operazioni di selezione del medesimo personale effettuate presso l'albergo Holiday Inn di Ravenna; il che pure contribuisce a rivelarne la vera natura di datore di lavoro. Dopo di che, i lavoratori hanno svolto mansioni di varia natura, non coincidenti con quelle dichiarate come motivi dell'assunzione e del distacco; anche perché, si ripeto, non c'era alcuno start up da effettuare presso Marcegaglia, e quindi non era possibile che si potesse realizzare il motivo dichiarato dell'assunzione e del distacco.

o.- Del resto se, in base a quanto addotto in udienza, nel corso del processo, la costituzione di Nuova Inde sarebbe servita a Danieli per avviare la fase di start up di nuovi impianti da consegnare a tre clienti, tra cui uno da fornire in futuro (ma non si è detto quando) proprio a Marcegaglia; chi la farà domani l'attività di servizio per i clienti Danieli? chi la farà a Marcegaglia quando il gruppo Danieli le fornirà il nuovo impianto?

7.- In realtà tutto muove all'interno del giudizio, nel senso che l'articolata vicenda di cui si è discusso, sia stata costruita ad arte per far sì che Marcegaglia SPA, partner tecnologico e strategico del gruppo Danieli (come si legge nell'accordo che regola il distacco), potesse avere a disposizione lavoratori a buon mercato, da utilizzare normalmente nella produzione, nelle more della definizione dell'accordo aziendale sul salario d'ingresso.

La tesi della "felice" coincidenza degli interessi Danieli e degli interessi Marcegaglia, oltre ad essere smentita dai fatti, sconta troppe contraddizioni ed asimmetrie logiche per poter ricevere credito all'interno di un procedimento giurisdizionale.

8- Quanto fin accertato costituisce invece una canonica fattispecie di comportamento antisindacale, per condivisa interpretazione giurisprudenziale (anche recentissima).

Se non si discute qui della legittimità del nuovo accordo, come si diceva all'inizio; conta invece come furono introdotti 40 lavoratori all'interno stabilimento di Ravenna, senza applicare loro il contratto aziendale in essere, mentre si stava trattando sul salario d'ingresso ed il sindacato aveva espresso unitariamente una posizione contraria a quella datoriale; conta aver messo il sindacato dinanzi al fatto compiuto della presenza in azienda di 40 lavoratori, attraverso una decisione illecita ed in frode alle legge, violando gli accordi e superando le trattative in essere; conta aver negato il ruolo del sindacato, la cui precipua funzione è contrattare accordi e vederli rispettati dalla

controparte datoriale.

9.- E verrebbe pure logico riconoscere (per quanto costituisca un profilo ultroneo, e sovrabbondante, ai fini dell'accertamento della condotta antisindacale compiutamente identificata nell'illiceità del distacco) che, come affermato da Fiom, la presenza in azienda dei lavoratori illegittimamente distaccati a salario ridotto, e la condizione parimenti illegittima, posta dalla azienda, di poterne sanare la posizione solo in seguito ad una nuova regolamentazione aziendale *in peius* (secondo le chiare affermazioni del direttore dello stabilimento Fiorini, prima richiamate), abbiano pure influenzato, quanto meno oggettivamente, le trattative sul salario d'ingresso nello stabilimento di Ravenna (*il clima* in cui esse si sono svolte), come si può cogliere anche attraverso le dichiarazioni rese in giudizio dagli informatori sindacali (e dalla documentazione prodotta).

Né vale ad inficiare la persuasività di questa ultima considerazione il fatto che Marcegaglia avesse concluso simili accordi, in precedenza ed in altri stabilimenti, situati in province diverse da Ravenna; ancor più perché, nel caso di specie, lo slittamento della trattativa dal livello nazionale e provinciale (dove il sindacato le era unitariamente contro) a livello delle singole aziende (dove, in un secondo momento, si era invece diviso) pare sia stato perseguito e privilegiato proprio dalla stessa società.

10.- L'illecita intermediazione (mascherata da legittimo distacco) costituisce dunque violazione delle prerogative del sindacato, tanto più quando vale a porre fuori dall'orbita della contrattazione e della stessa rappresentanza il nucleo dei lavoratori interessati. Il modo con cui è stata consumata la violazione (ponendo quei lavoratori a lavorare fianco a fianco agli altri lavoratori Marcegaglia cui la contrattazione aziendale si applicava), mentre si discuteva sul salario d'ingresso, ha svilito il ruolo del sindacato sul piano dell'effettività dell'azione; della sua credibilità ed immagine rispetto a tutta la comunità dei lavoratori (rappresentati e non); rispetto alla stessa funzione assegnategli dall'ordinamento, il quale tutelando il sindacato intende conseguire risultati di maggiore legalità all'interno dell'azienda, rispetto della contrattazione, parità di trattamento, assenza di discriminazioni, maggiore tutela collettiva dei lavoratori.

Non si dubita perciò, neppure in dottrina, che si configuri come antisindacale la condotta datoriale che realizzi una delegittimazione dello strumento della contrattazione collettiva e del ruolo del sindacato quale agente contrattuale; soprattutto quando, come nel caso in esame, non si tratta di

meri inadempimenti di qualche regola collettiva, ma di un depotenziamento del risultato dell'attività sindacale costituito appunto dalla contrattazione collettiva e dall'attività negoziale; il che mina la fiducia dei lavoratori nella capacità del sindacato di tutelare gli interessi collettivi che esso deve coltivare.

In tal caso la violazione trascende la sfera soggettiva dei lavoratori interessati finendo per ledere la stessa attività sindacale.

11.- Non sussiste invece il comportamento sindacale che FIOM ha denunciato (ma in realtà senza trarne dirette conseguenze sul piano delle conclusioni, *in limine* riportate) in relazione alla mancata convocazione di alcuni suoi delegati sindacali per la partecipazione alla riunione che ha portato all'accordo del 12.4.2011; sul punto non pare possa addebitarsi alcunché alla Marcegaglia SPA, siccome, secondo quanto accertato in giudizio, la riunione sarebbe stata convocata ad iniziativa di delegati RSU (i quali pure provvedevano da sé, ed informalmente, alle convocazioni degli altri delegati sindacali).

12.- Deve essere infine chiarito che il comportamento antisindacale commesso da Marcegaglia SPA non possa ritenersi esaurito, come eccepito invece dalla difesa resistente.

Premesso che il requisito dell'attualità può essere riferito, oltre che alla condotta antisindacale, agli effetti della stessa (cfr. Cass., 5422/98; Cass., 8032/96), nel caso di specie, gli effetti in discorso permangono, e per intero, sia nel mancato riconoscimento del normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti (ora assunti con contratto di apprendistato) fin dalla data dell'originaria adibizione al lavoro in Marcegaglia; sia nella mancata applicazione del contratto aziendale in essere al momento della loro reale assunzione. E' questa una situazione lesiva che si proietta non solo nel passato, ma perdura nel futuro, fino a quando, continuando a considerare quei lavoratori come se fossero realmente *nuovi assunti*, perdurerà la situazione di anti-giuridicità ottenuta con il comportamento accertato (violazione della contrattazione precedente, compressione del sindacato, applicazione del nuovo contratto concluso il 12.4.2011).

13.- Tutto ciò reclama quindi di essere dichiarato e rimosso, in conformità alla domanda ed all'art. 28 l.300/1970.

14.- Le spese processuali seguono la soccombenza come in dispositivo.


PQM

Il giudice del lavoro di Ravenna pronunciando su ricorso della FIOM CGIL contro Marcegaglia SPA ex art. 28, l. 300/1970 così provvede:

- 1.- Dichiaro che Marcegaglia Spa ha posto in essere un comportamento antisindacale ex art 28 Statuto Lav. nell'utilizzare dipendenti formalmente assunti da una diversa società (Nuova Inde srl) nell'attività di produzione, durante le trattative sindacali per il salario di ingresso, in violazione dell'accordo aziendale in essere e con corresponsione del salario minimo come da CCNL.
- 2.- Ordino alla Marcegaglia Spa di cessare immediatamente l'illegittimo comportamento formalizzando l'assunzione degli stessi dipendenti fin dalla data di ingresso nello stabilimento di Ravenna ed applicando loro il normale trattamento vigente in quanto dipendenti Marcegaglia SPA a tempo indeterminato.
- 3.- Dichiaro l'inapplicabilità a tali dipendenti dell'accordo del 12.4.2011 sul salario d'ingresso.
- 4.- Condanna Marcegaglia SPA a rifondere le spese processuali alla FIOM ricorrente che si liquidano in complessivi € 3000, di cui 2500 per onorari, oltre IVA e CPA.


Ravenna 3.6.2011

Il Funzionario Giudiziario F1
PALMINO GASDIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 3 GIU. 2011

Il Funzionario Giudiziario F1
PALMINO GASDIA



Il giudice
Dot. Roberto Rivero

